



Permessi ai lavoratori per le funzioni elettorali nelle prossime elezioni amministrative di marzo 2010 *di Michele Regina*

Il 28 e il 29 marzo prossimo vi saranno le consultazioni regionali e amministrative.

Tale appuntamento offre lo spunto per ricordare gli adempimenti dei datori di lavoro per i propri dipendenti chiamati presso il seggio elettorale.

Si ricordano a tal proposito l'art.119 del DPR 361/57 e l'art. 1 della L.178/81 che riconoscono ai lavoratori il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo necessario all'esplicazione delle attività connesse presso i seggi elettorali.¹

La normativa ricordata dispone che, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, comprese quelle amministrative riferite agli EE.LL. *Comuni, Province, Regioni* ovvero quelle referendarie o europee, i dipendenti che si trovano a ricoprire le cariche di presidente di seggio, segretario dello stesso, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di candidati, o rappresentanti di partiti politici ovvero di promotori di *referenda*, hanno diritto di poter assentarsi dal lavoro per svolgere le attività cui sono chiamati per le consultazioni elettorali.

Quindi le elezioni svolgendosi per disposto della L.62/2002, *la domenica e il lunedì*, i lavoratori potranno essere impegnati in dette giornate, ma anche dalle ore 16,00 del *sabato precedente* per la preparazione del seggio e fino alle ore 14,00 del *martedì successivo*, da intendersi come termine massimo, ove necessario, per la chiusura della fase di scrutinio dei voti.

Per quanto sopra detto i datori di lavoro dovranno riconoscere ai propri dipendenti le giornate di assenza *nei giorni lavorativi* come *giornate di attività lavorativa* con diritto alla relativa corresponsione della retribuzione.

Inoltre i dipendenti hanno diritto per i giorni *festivi o non lavorativi*, durante il periodo della consultazione come sopra specificato, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione del mese ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'art.1L.69/92.²

Pertanto il lavoratore, chiamato a svolgere funzioni presso seggi elettorali, ha diritto ad assentarsi dal lavoro nelle giornate normalmente lavorative,

conservando la relativa retribuzione che avrebbe normalmente percepito se avesse lavorato, nonché a ricevere per le giornate non lavorative ovvero festive presso i seggi quote aggiuntive di retribuzione ovvero riposi compensativi.

Il datore di lavoro non può per le giornate lavorative opporre alcun rifiuto con le relative obbligazioni retributive.

Qualche problema suscita, a parere di chi scrive, la scelta relativa all'opzione per le quote retributive o per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive.

La norma non dispone con chiarezza di chi sia tale scelta, anche se esiste una nota di Confindustria, *sebbene da considerare solo a livello di opinione*, (circolare n. 11571/1992) che riconoscerrebbe tale facoltà al datore di lavoro.

Si suggerisce comunque di trovare l'accordo tra le parti.

E' importante per quanto concerne il concetto di *giornata* da riconoscere a livello retributivo fare la seguente precisazione.

La Cassazione con la sentenza 8712/2002 ha sancito che la prestazione di alcune ore nell'ultimo giorno di consultazione (in tal caso il martedì) deve essere considerata *intera giornata e non a ore*.

Pertanto è irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto a una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva *per l'intera giornata*.

Il lavoratore per l'adempimento delle funzioni elettorali deve documentare al proprio datore di lavoro il proprio impegno con la convocazione dell'ufficio elettorale del Comune e con il certificato del presidente del seggio che indica data e orario d'inizio e chiusura delle operazioni.

In base all'art. 2 della citata L.178/81³ inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro, *sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi*.

¹.... Art. 119 DPR 361/57

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni (1).

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

....

(1)Art. 1L. 178/81

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

....

².... Art. 1L.69/92

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto

al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

.....

3...art. 2 l.178/81

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

.....